

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	58
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-00569 Fugatti ed altri: Termine di decadenza applicabile alla riscossione coattiva della tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU)	58
5-00570 Occhiuto e Galletti: Deducibilità delle perdite su crediti derivanti da cessioni <i>pro soluto</i>	59
ALLEGATO (<i>Testo della risposta</i>)	60
SEDE REFERENTE:	
DL 155/08: Misure urgenti per la stabilità del sistema creditizio nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali. C. 1762 Governo.	
DL 157/08: Ulteriori misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio. C. 1774 Governo (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	59

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 5 novembre 2008.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.20.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 5 novembre 2008. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.30.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata

anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-00569 Fugatti ed altri: Termine di decadenza applicabile alla riscossione coattiva della tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU).

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA chiede di rinviare ad altra seduta lo svolgimento dell'interrogazione, segnalando come essa affronti una tematica rispetto alla quale il quadro normativo appare assai complesso, e dunque meritevole di approfondimenti.

Giovanni FAVA (LNP) concorda con la richiesta del Sottosegretario di rinviare lo svolgimento dell'interrogazione, di cui è cofirmatario, riservandosi di riformularla in termini più specifici.

Gianfranco CONTE, *presidente*, alla luce della richiesta formulata dal Sottosegretario, sulla quale ha concordato il deputato Fava, avverte che lo svolgimento dell'interrogazione in oggetto avrà luogo in altra seduta.

5-00570 Occhiuto e Galletti: Deducibilità delle perdite su crediti derivanti da cessioni *pro soluto*.

Gian Luca GALLETTI (UdC) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è co-firmatario.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Gian Luca GALLETTI (UdC), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 5 novembre 2008. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.35.

DL 155/08: Misure urgenti per la stabilità del sistema creditizio nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali.

C. 1762 Governo.

DL 157/08: Ulteriori misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio.

C. 1774 Governo.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge in oggetto, rinviato nella seduta del 16 ottobre 2008.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta di ieri si è concluso il ciclo di audizioni previsto nell'ambito dell'istruttoria legislativa sui disegni di legge, e che la Conferenza dei Presidenti di gruppo, nella riunione del 30 ottobre scorso, ha stabilito di avviare la discussione in Assemblea su di essi a partire dalla seduta di lunedì 17 novembre.

In tale contesto, ribadendo quanto già anticipato nella seduta del 16 ottobre 2008, rileva come il Governo intenda trasfondere, attraverso un emendamento in tal senso, il contenuto del decreto-legge n. 157 del 2008 nel decreto n. 155. Pertanto, l'esame dei due provvedimenti sarà d'ora in avanti disgiunto, procedendosi esclusivamente nell'esame dell'esame del disegno di legge C. 1762, di conversione del decreto-legge n. 155 del 2008.

Sulla base di quanto stabilito nell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, avverte inoltre che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge C. 1762, di conversione del decreto-legge n. 155 del 2008, è fissato alle ore 13 di martedì 11 novembre prossimo.

La Commissione concorda.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia ad una seduta da convocare nella giornata di martedì 11 novembre il seguito dell'esame del disegno di legge C. 1762.

Avverte infine che il seguito della discussione delle risoluzioni 7-00016 Strizzolo, 7-00040 Fluvi e 7-00045 Ceccuzzi, previsto per la giornata di domani, non avrà luogo.

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO

5-00570 Occhiuto e Galletti: Deducibilità delle perdite su crediti derivanti da cessioni *pro soluto*.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il *question time* in esame gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in ordine alla deducibilità delle perdite su crediti derivanti dalla cessione di crediti « *pro soluto* ».

L'Agenzia delle entrate riferisce in proposito che l'articolo 101, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) stabilisce che « le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso (...) se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali ».

Si tratta di una disposizione, dettata da ragioni di cautela fiscale, che esclude la possibilità di attribuire rilevanza fiscale a perdite non ancora effettivamente realizzate sulla base di elementi meramente presuntivi e soggettivi.

Sul corretto significato da attribuire alla locuzione utilizzata « elementi certi e precisi », l'amministrazione finanziaria si è già espressa più volte affermando che la perdita è deducibile soltanto se definitivamente verificata, escludendo pertanto ogni elemento valutativo e presuntivo (cfr.: circ. del 10 maggio 2002, n. 39/E; circ. 19 luglio 1978, n. 131; ris. del 13 marzo 1982, n. 634; ris. del 1° aprile 1981, n. 566; ris. del 16 maggio 1979, n. 656; ris. del 2 agosto 1976, n. 942).

Tale orientamento è peraltro conforme a quanto sancito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale « occorre dimostrare per prima come e perché si è verificata una perdita (non potendosi accettare l'idea che si può parlare di perdita ai fini fiscali nelle ipotesi in cui il creditore nulla abbia fatto, nelle

forme previste dalla legge, per esercitare il suo diritto di credito, ed abbia nella sostanza tenuto un comportamento remissivo o liberale), e poi che la perdita è divenuta definitiva in quella tale misura. Tutto ciò si evince a contrario proprio dall'automatismo previsto nel caso delle procedure concorsuali, ove l'inesigibilità è, secondo l'*id quod plerumque accidit*, conclamata (e conseguentemente la norma pone una presunzione in tali sensi), e ove la quantità della perdita è stata sottoposta a controllo dagli organi concorsuali ».

In altri termini, nelle ipotesi diverse da quelle rientranti nelle procedure concorsuali, « è il contribuente a dovere dimostrare come e perché una perdita su crediti fiscalmente rilevante) si è verificata in quanto il credito, azionato nelle forme di legge, è diventato inesigibile » (cfr. Corte di Cassazione, sentenza del 20 novembre 2001, n. 14568).

Quanto all'affermazione riportata nell'interrogazione in esame secondo la quale « quando vi è una cessione *pro soluto* fisiologica di un credito, vi è deducibilità dell'eventuale perdita, per il solo fatto dell'alienazione del credito stesso », si deve piuttosto osservare — precisa l'Agenzia delle entrate — che la deduzione delle perdite su crediti è subordinata alla dimostrazione degli elementi di certezza e precisione, richiesti al citato comma 5 dell'articolo 101 e non può rilevare ai fini fiscali con il medesimo « automatismo » previsto per le perdite su crediti nelle quali il debitore è assoggettato a procedure concorsuali.

Come infatti chiarito dall'Agenzia delle entrate nella recente risoluzione 29 febbraio 2008, n. 70, con riferimento alle perdite relative dalla cessione di crediti, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 13181 del 6 aprile 2000, « la cessione *pro soluto* dei crediti ritenuti inesigibili non comporta comunque la deducibilità degli stessi, allorché non siano presenti dati di riferimento precisi, o procedure concorsuali comprovatamene in atto », secondo la previsione del citato articolo 101 del TUIR. L'orientamento giurisprudenziale cui fa riferimento la citata sentenza – confermato con le successive pronunce n. 7555 del 23 maggio 2002 e n. 14568 del 20 novembre 2001 – evidenzia come la deducibilità fiscale delle

perdite derivanti dalla cessione di crediti (anche *pro soluto*) non possa prescindere dalla sussistenza dei requisiti di « certezza » e « precisione » previsti dalla richiamata disciplina fiscale.

Con riferimento alla tesi riportata nel *question time* secondo la quale « per le cessioni di crediti di piccolo importo vi sia un'attenuazione del rigore con il quale valutare gli elementi di certezza e precisione » l'Agenzia delle entrate ritiene che per i crediti commerciali di modesto importo la dimostrazione degli elementi di certezza e precisione della perdita può essere meno rigorosa in relazione ai casi nei quali l'azione di recupero è obiettivamente antieconomica.